



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL' 1 giugno 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Friggerio, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione dell'1 giugno 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 30

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. PERUGIA: avverso la squalifica per **otto** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **ALIOUI Jamal** (gara Verona-Perugia del 13/5/05 – C.U. n. 344 del 17/5/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per otto giornate effettive di gara al calciatore Jamal Alioui per il comportamento tenuto nel corso della gara Verona-Perugia del 13/5/2005, ha proposto reclamo la Soc. Perugia, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e sproporzionata rispetto ai fatti accaduti. In particolare, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto del clima e del contesto, non valutando adeguatamente il senso di frustrazione e lo stato emotivo del calciatore, nonché la provocazione che vi sarebbe stata in occasione dell'episodio avvenuto nel sottopassaggio.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Alioui, in primo luogo, immediatamente dopo il fischio finale, con le squadre ancora in campo, raggiungeva di corsa il calciatore Cossu della Soc. Verona impegnato in una discussione con un avversario e, allungando il braccio sinistro, lo colpiva con una manata sulla testa, provocandone una rotazione laterale; in secondo luogo, allontanava lo stesso Cossu, che aveva cercato di afferrarlo con le proprie braccia, spingendolo con forza all'indietro, dopo averlo afferrato al collo; in terzo luogo, replicava ad una manata ricevuta dal calciatore Vio della Soc. Verona colpendolo con due pugni, uno al viso ed uno sulla spalla; in quarto luogo, nella concitazione immediatamente determinatasi, colpiva con un pugno sul viso il calciatore Pegolo della Soc. Verona, intervenuto con evidenti finalità di difesa del Vio; infine, nel sottopassaggio che conduce dal campo agli spogliatoi, reagiva a due pugni ricevuti dal calciatore Vanstrattan della Soc. Verona colpendolo con due pugni al volto che gli procuravano la rottura del labbro inferiore.

Si tratta di un comportamento particolarmente grave in considerazione dei reiterati atti di violenza commessi da Alioui ed accertati, quanto alla condotta in danno di Vio e di Vanstrattan, sulla base del referto arbitrale, e quanto alla condotta in danno di Cossu e di Pegolo sulla scorta della prova televisiva, richiesta dal Procuratore Federale con specifico riferimento all'azione in danno di Cossu, ma da considerarsi estensibile anche alla condotta in danno di Pegolo, in quanto realizzata senza soluzione di continuità, nel medesimo contesto di tempo e di spazio nel quale era avvenuta l'azione aggressiva in danno del Cossu.

Tuttavia, considerato il contesto specifico nel quale i fatti sono accaduti, caratterizzato da gravi, sistematici e intensi episodi di discriminazione razziale, così come accertati da questa Commissione con la decisione del 19/5/2005 sul reclamo presentato dalla Soc. Verona (C.U. 345 del 19/5/2005), e tenuto altresì conto degli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, appare equa e sufficientemente affittiva la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la squalifica a sette giornate effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. PERUGIA: avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **DEL VECCHIO Gennaro** (gara Perugia-Arezzo del 22/5/05 – C.U. n. 3530 del 24/5/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Gennaro Del Vecchio, tesserato per la Soc. Perugia, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Perugia-Arezzo del 22/5/2005, ha proposto reclamo la Soc. Perugia, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che il Giudice Sportivo sarebbe incorso in un evidente travisamento dei fatti, in quanto la situazione di gioco sarebbe stata del tutto diversa e che, di conseguenza, la sanzione sarebbe eccessivamente affittiva e sproporzionata rispetto ai fatti accaduti.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Del Vecchio è stato espulso perché, nel corso del primo tempo, mentre si trovava seduto per terra, colpiva con una lieve testata al ventre un avversario, senza cagionargli conseguenze di sorta.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato, attesa la sua violenza potenziale, in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto riportato nel referto del direttore di gara, che è fonte privilegiata di prova.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. SALERNITANA: avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **LANZARO Maurizio** (gara Salernitana-Catania del 21/5/05 – C.U. n. 353 del 24/5/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Maurizio Lanzaro per il comportamento tenuto nel corso della gara Salernitana-Catania del 21/5/2005, ha proposto reclamo la Soc. Salernitana, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che il calciatore si sarebbe limitato a lanciare la bottiglietta fuori del terreno di gioco, senza alcuna intenzione di colpire l'Assistente, anche perché quest'ultimo era fuori dalla sua visione: mancherebbero, quindi, sia il requisito della volontarietà, sia quello dell'evento lesivo.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Lanzaro è stato espulso per aver protestato con modalità scomposte nei confronti degli Ufficiali di gara, in particolare lanciando con violenza una bottiglietta in plastica piena d'acqua nei pressi di un Assistente.

Si tratta di un comportamento che è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato con la squalifica per due giornate effettive di gara in conformità con il costante orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. La terza giornata di squalifica, invece, è stata comminata per somma di ammonizioni (ottava sanzione).

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non si rivelano fondate, perché in contrasto con quanto riportato nel rapporto del Direttore di gara, che è fonte di prova privilegiata, anche con riferimento ai profili concernenti la volontarietà e gli effetti lesivi.

Sotto quest'ultimo punto di vista, nel caso concreto, nessuna rilevanza può essere ascritta al fatto che la bottiglietta non abbia colpito l'Assistente, poiché quella che è stata sanzionata è la mera condotta violenta, tanto è vero che, se la bottiglietta avesse colpito l'Assistente, la sanzione sarebbe stata ben più grave.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Pietro FRANZA – Presidente Soc. Messina: violazione artt. 3 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. MESSINA: violazione artt. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 16/5/05).

Il procedimento

Con provvedimento del 17/5/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Pietro Franza, Presidente della Soc. Messina, per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Messina per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, innanzitutto, che le dichiarazioni sarebbero state prive di contenuto offensivo e di intenti lesivi e, in secondo luogo, che, comunque, esse sarebbero state mal riportate, come dimostrerebbe la circostanza che, pur essendo state rilasciate nel corso di una conferenza stampa, nessun altro quotidiano sportivo ne ha fatto cenno. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 sia per il Franza, sia per la Soc. Messina.

È comparso altresì il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Franza riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 16/5/2005 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, "Cellino voleva provocare e scaldare gli animi, magari per ottenere un risultato fuori campo, un 3-0 a tavolino" e "sarebbe potuta saltare fuori una pietra fantasma") travalicano il lecito diritto di critica, perché sono lesive della reputazione di altro tesserato e, comunque, contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità obbligatori in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Franza, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 sia a Pietro Franza, sia alla Soc. Messina.

Sig. Massimo CELLINO – Presidente Soc. Cagliari: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. CAGLIARI: violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 15/5/05).

Il procedimento

Con provvedimento del 17/5/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Massimo Cellino, Presidente della Soc. Cagliari, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Cagliari per violazione dell'art. 2, comma 4, e 4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 sia per il Cellino, sia per la Soc. Cagliari.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Cellino riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "Il Corriere dello Sport" del 15/5/2005 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, "la bilancia pende sempre da una parte e non è la mia", "mi sono illuso di potermela giocare alla pari", "combatto ma soltanto contro i mulini a vento", "vorrei che fosse garantita una competizione equa", "ci dicono che non possiamo sognare", "vedo la replica di un copione") travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità dei direttori di gara.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Cellino, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 sia a Massimo Cellino, sia alla Soc. Cagliari.

Sig. Quirico SEMERARO – Presidente Soc. Lecce: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. LECCE: violazione artt. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 16/5/05).

Il procedimento

Con provvedimento del 17/5/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Quirico Semeraro, Presidente della Soc. Lecce, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Lecce per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, innanzitutto, che le dichiarazioni del Semeraro, per quanto polemiche e colorite, sarebbero state espressione del diritto di critica; in secondo luogo, che esse non avrebbero avuto alcun contenuto offensivo, né sarebbero state idonee a ledere il prestigio o la reputazione di soggetti che operano nell'ambito federale; in terzo luogo, che non vi sarebbero precedenti specifici. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 sia per il Semeraro, sia per la Soc. Lecce.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Semeraro rilasciate nel corso delle trasmissioni televisive "Stadio Sprint" e "Il processo di Biscardi" del 15/5/2005 e riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Tuttosport", "Corriere dello Sport", "Il Giornale" e "La Repubblica" del 16/5/2005 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, "l'arbitraggio di Trefoloni è da mettere in bacheca, perché fa ridere", "la direzione di gara è stata da paura", "sono successe cose assurde contro il Lecce", "ha sbagliato sempre a sfavore del Lecce", Galliani "usa due pesi e due misure nei suoi giudizi: quando deve difendere l'arbitro parla da Presidente della Lega e quando deve attaccare un mio giocatore si esprime da Vice Presidente del Milan") travalicano il lecito diritto di critica, perché, per un verso, tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità dei direttori di gara e, per l'altro, sono lesive della reputazione di altro tesserato e, comunque, contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità obbligatori in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Semeraro, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 sia a Quirico Semeraro, sia alla Soc. Lecce.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre l'11 giugno 2005.

PUBBLICATO IN MILANO L'1 GIUGNO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani